



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata societaria

Il Giudice Dr. Manuela Farini, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del procedimento

Con il ricorso introduttivo della causa, il Sig. **A** chiedeva al Tribunale di Venezia l'emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di impedire all'odierna resistente Banca **B** s.p.a. di richiedere al ricorrente il rientro immediato dall'esposizione debitoria originata dal contratto di affidamento concessogli per l'acquisto di azioni della Banca per €. 1.000.000,00 scadente il 25.11.2015 e di impedire la segnalazione "a sofferenza" del ricorrente presso la Centrale Rischi presso Banca d'Italia.

Il ricorrente evidenziava che l'acquisto di azioni sopra indicato (nonché di ulteriori azioni per un aumento di capitale di €. 110.000,00), era coinciso con un corrispondente finanziamenti; che le operazioni erano state sollecitate dai funzionari e in epoca successiva alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'istituto di credito deliberava la svalutazione delle proprie azioni.

In diritto, con specifico riguardo alla sussistenza del *fumus boni iuris*, il ricorrente lamenta che la concessione dell'affidamento al ricorrente era funzionalmente collegata all'acquisto di azioni della Banca con violazione degli art. 1418 e 1322 c.c. nonché 2358 c.c.; che comunque i contratti erano simulati, a causa mancante o illecita ed affetti da errore e dolo; infine che il contratto di affidamento e la sottoscrizione dell'aumento di capitale sono annullabili per violazione delle norme e delle regole di condotta di cui agli art. 21 e ss. del TUF e al Regolamento Consob n. 16190/2007, tra cui la nullità ex art. 30 TUF per sottoscrizione dei contratti fuori sede senza avviso della possibilità di recesso.



Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente adduceva la scadenza dell'affidamento al 25.11.2015 quale circostanza che faceva presumere l'imminente iniziativa in sede esecutiva della Banca e la prevedibile segnalazione "a sofferenza" del ricorrente presso la Centrale Rischi, con conseguenze dannose su ulteriori crediti bancari..

La Banca, costituendosi nel procedimento cautelare eccepiva preliminarmente la carenza di residualità del ricorso ex art. 700 c.p.c. essendo esperibili i rimedi fondati sulla legge 196/2003; negava che l'acquisto di azioni di B fosse funzionalmente collegato all'affidamento concesso; negava l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e comunque al caso in questione e negava le violazioni alle norme del TUF del Regolamento Intermediari.

Quanto al "periculum", la convenuta precisava che non erano state effettuate né domande di rientro né segnalazioni alla Centrale Rischi e chiedeva il rigetto del ricorso.

Veni va concesso un decreto ex art. 669 sexies 2° comma c.p.c., a seguito del quale le udienze venivano rinviate prospettandosi possibilità transattive.

La causa veniva quindi assegnata alla Sezione specializzata societaria per competenza ed il ricorso discusso all'udienza del 22.6.2016.

Motivi della decisione

E' infondata l'eccezione di carenza del requisito di residualità del rimedio domandato, operando la legge 196/2003 su un piano diverso da quello del ricorso ex art. 700 c.p.c. e non essendo stata effettuata, come si dirà in seguito, alcuna segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi.

Quanto ai fatti esposti nel ricorso, che certamente meritano approfondimento nella causa di merito, essi sono superati, in questa sede cautelare, dalla considerazione assorbente che manca il prospettato *periculum in mora*.

Nessuno dei profili di pericolo prospettati dal ricorrente è, infatti fondato.

Costituiscono evidenza documentalmente provata, anche per mancanza di allegazioni che depongano in senso contrario, le seguenti circostanze:

-il mancato invio di qualsivoglia segnalazione "a sofferenza" alla Centrale dei rischi presso Banca d'Italia: le uniche segnalazioni effettuate attengono, infatti, alla contestazione dei crediti, ovvero ad atti di autotutela posti in essere dallo stesso ricorrente, quindi atti non riferibili alla Banca, che li ha, obbligatoriamente, trasmessi alla Centrale (cfr. anche la documentazione della Centrale Rischi prodotta in giudizio all'udienza del 22.6.2016);



-la non ricollegabilità a tali segnalazioni di alcun rifiuto di ulteriore credito, considerato che le comunicazioni bancarie prodotte in giudizio dall' *A* da un lato non si riferiscono al ricorrente ma a soggetti diversi, d'altro lato non risultano motivate dalla segnalazione di contestazione del credito sopra indicate;

-la mancanza di una formale richiesta scritta di rientro dell'affidamento concesso da parte di *B* ;

-il mancato avvio di attività da parte di *B* che possano risultare prodromiche all'instaurazione di un'azione esecutiva nei confronti del ricorrente. Va, al riguardo, ricordato che, ai fini dell'ottenimento del provvedimento cautelare che autorizzi il ricorrente a non soggiacere all'iniziativa del soggetto il cui diritto è contestato o, diversamente, che inibisca l'esercizio di un diritto contestato, è necessario che da tale esercizio del diritto derivi un pregiudizio imminente ed irreparabile e cioè un danno che debba essere immediatamente scongiurato in quanto, diversamente, non appare compiutamente ristorabile. In altre parole, non è sufficiente per fondare il periculum in mora l'allegazione che controparte possa esercitare un diritto che sia contestato e negato, ma è necessario che vi sia evidenza che dall'esercizio imminente del diritto contestato derivi per il debitore un pregiudizio altrettanto imminente ed irreparabile .

Nel caso di specie è evidente che la sussistenza del pericolo di pregiudizio non può fondarsi sul semplice fatto che l'affidamento, pur contestato nella sua debenza, abbia imminente scadenza e che la banca creditrice ne abbia richiesto la regolarizzazione, in quanto la richiesta di pagamento può sempre essere rifiutata, anche ove sia azionata in via giudiziale, avendo il debitore strumenti processuali ben adeguati per impedire l'intervento forzoso sul patrimonio (in questo senso cfr. Trib. Venezia, ordinanza 18.6.2016 emessa in causa analoga).

Nella situazione allegata in ricorso introduttivo, secondo cui, il periculum in mora sarebbe fondato sul fatto che l'affidamento sarebbe scaduto con possibilità per l'istituto di credito di richiedere un pagamento illegittimo, si ritiene dunque mancante la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che debba essere scongiurato in attesa della definizione del giudizio di merito che accerti la fondatezza o meno delle pretese di pagamento dell'istituto bancario.

Si rigetta pertanto il ricorso, revocando il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 sexies 2° comma c.c..

P.Q.M.

Revoca il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 sexies 2° comma c.c..

Rigetta il ricorso proposto da ex art. 700 c.p.c. da *A* contro Banca *B*
coop. p.a..



Venezia, 23.6.2016

Il Giudice

Dr. Manuela Farini

www.osservatoriodirittoimpresa.it

